



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 14/07/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 30.09.2014 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento (agli atti) da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione; con decorrenza dal giorno 31.12.2018 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 48 rate su 120 (come da liberatoria e conteggio estintivo agli atti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle rate residue; ha quindi proposto reclamo in data 18.02.2020 nei confronti dell'intermediario che vi ha dato riscontro negativo.

Sul contratto di prestito risultano timbro e firma di due soggetti appartenenti alla rete distributiva, vale a dire di un agente in attività finanziaria e di un intermediario finanziario ex art. 106 TUB; è stata versata in atti copia dell'incarico di mediazione, conferito dal ricorrente all'intermediario ex art. 106 TUB in data 30.09.2014, vale a dire contestualmente alla stipulazione del prestito.

La parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 2.613,41 (al netto dell'importo di Euro 208,75 abbuonato in sede di estinzione anticipata), di cui Euro 270,00 a titolo di "spese di istruttoria", Euro 379,08 a titolo di "commissioni di attivazione", Euro 1642,68 a titolo di "commissioni di intermediazione" ed Euro 230,40 per "commissioni



di gestione”; oltre alla corresponsione degli interessi legali sulle somme ripetute con decorrenza dalla data dell’estinzione anticipata del rapporto e il ristoro delle spese legali quantificate in Euro 250,00.

Nelle controdeduzioni al ricorso l’intermediario resistente ha confermato l’estinzione anticipata del rapporto in corrispondenza della rata n. 48; ha dichiarato di aver già abbuonato l’importo di Euro 208,75 in sede di conteggio estintivo a titolo di restituzione delle commissioni di gestione; ha affermato che non sarebbero dovuti a titolo di “commissioni di gestione” ulteriori importi posto che la somma abbuonata è stata determinata secondo i principi contabili internazionali IFRS-IAS come risulta dal piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente; ha eccepito la natura *up front* delle commissioni di attivazione e di intermediazione e delle spese d’istruttoria; infine si è opposto al ristoro delle spese legali.

L’intermediario resistente ha pertanto domandato, in via principale, il rigetto del ricorso in tutte le sue istanze; in via subordinata, di ridurre quanto eventualmente dovuto alla somma offerta in sede di riscontro al reclamo (pari ad Euro 17,32); in via di ulteriore subordinate, di detrarre dalla maggior somma individuata quanto già rimborsato alla parte ricorrente.

DIRITTO

I costi e gli oneri economici annessi al prestito e dei quali parte ricorrente domanda la parziale restituzione, limitatamente alla quota non maturata a favore dell’intermediario all’atto dell’estinzione anticipata del rapporto, corrispondono alle seguenti voci.

La commissione per le “spese di istruttoria”, come da lett. “A” del prospetto economico (agli atti), va qualificata *up front*, tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d’analogo tenore. Le singole voci di cui alla descrizione contrattuale (quali esemplificativamente “l’istruttoria della pratica e l’esame della documentazione presentata”) remunerano attività riconducibili agli adempimenti istruttori destinati ad esaurirsi con la stipulazione del contratto di prestito.

La voce “Commissioni di attivazione”, come da lett. “B” del prospetto economico (agli atti), riguarda i costi per “l’attivazione del prestito presso l’Amministrazione dalla quale il mutuatario dipende”. Alla luce degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF, una clausola siffatta deve ritenersi di natura *up front* giacché la relativa descrizione contrattuale ricomprende il rimborso di attività che si esauriscono in adempimenti di carattere meramente prodromico alla stipulazione del contratto di finanziamento e quindi concernenti la sola fase dell’instaurazione del rapporto.

Quanto invece alle “commissioni di gestione”, come da lett. “C” del prospetto economico (agli atti), tale voce, per come contrattualmente descritta, deve giudicarsi *recurring*, tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d’analogo tenore ed attesa la chiara tensione di dette clausole a remunerare attività continuative aderenti all’incedere del rapporto nell’intero suo arco temporale. L’intermediario resistente ha al riguardo precisato che siffatta voce è già stata rimborsata secondo un criterio di riparto proporzionale all’ammortamento del prestito. Gli orientamenti condivisi dei Collegi ABF sono nel senso di ritenere applicabile un siffatto criterio di rimborso al ricorrere di una delle seguenti condizioni: autonoma sottoscrizione da parte del cliente del piano annuale di rimborso; allegazione del piano stesso da parte del ricorrente; formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto già contenuta nel contratto di finanziamento (*ex multis* ABF, Coll. Torino n. 1869/20). Nel caso di specie l’intermediario ha versato in atti il piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente ove è indicata la quota della commissione corrispondente a ciascuna rata; nulla è dunque dovuto a tale



titolo al ricorrente poiché l'importo di Euro 208,75, contrattualmente previsto, è stato interamente abbuonato dall'intermediario in sede di conteggio estintivo.

Quanto infine ai "costi di intermediazione", come da lett. "F" del prospetto economico (agli atti), dalla documentazione prodotta risulta che l'attività di intermediazione è stata in concreto svolta da un altro soggetto appartenente alla rete distributiva (ciò trova riscontro nell'incarico di mediazione riversato in atti dalla parte resistente). Il costo in esame remunera un'attività che, per come contrattualmente descritta nel citato incarico di mediazione, è strumentale alla concessione del finanziamento ed è pure destinata ad esaurirsi con tale concessione, non essendo previsti incombenzi od operazioni ulteriori e capaci, per ipotesi, di prolungarsi oltre; di qui la natura *up-front* della voce in questione.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-sexies TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre, la recente AB, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

In piena adesione ai predetti principi deve quindi concludersi che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra e tenuto conto delle restituzioni già intervenute (Euro 208,75), parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,70%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,83%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese d'istruttoria				450,00	Upfront	38,83%	174,74		174,74
Commissioni di attivazione				631,80	Upfront	38,83%	245,34		245,34
Commissioni di gestione				384,00	Criterio contrattuale	***	208,75	208,75	0,00
Commissioni d'intermediazione				2.737,80	Upfront	38,83%	1.063,14		1.063,14
				Totale					1.483,22

L'importo calcolato, pari ad Euro 1.483,22, non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (Euro 2.313,41), la quale ha erroneamente calcolato i rimborsi per tutte le voci di spesa con il criterio del *pro rata temporis*.

Spettano inoltre a parte ricorrente gli interessi legali sulle somme ripetute dal reclamo al saldo, anziché, come domandato, dalla data di estinzione anticipata del rapporto (ABF, Coll. coord. nn. 6167/14 e 5304/13), mentre secondo consolidato orientamento dei Collegi ABF (ABF, Coll. coord. nn. 6167/14 e 3498/12) non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese legali.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.483,22 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA